

Quesito del Comune di Pellezzano (SA) del 08/09/2014

Oggetto: Eredità di loculi in mancanza di testamento - rappresentazione

Problema: Una signora non sposata, intestataria di concessioni cimiteriali per due posti distinti, è deceduta senza lasciare eredi diretti. Sono deceduti anche una sorella, anch'essa nubile, un'altra sorella che ha lasciato due figli ed un fratello con un solo figlio. I due nipoti fratelli hanno dichiarato di accettare i diritti e, in caso di scelta, ciascuno di essi preferirebbe concentrare detti diritti su una delle due tombe, diversa per ciascuno. Il cugino figlio, del fratello della defunta concessionaria, ha anch'esso accettato i diritti pervenutigli. Come si deve procedere ad assegnare detti diritti e secondo quali percentuali?

Risposta:

L'argomento tratta di Concessione cimiteriale (non è chiarito se perpetua o 99ennale) per la quale non c'è trasmissione dello Jus Sepulcri per discendenza diretta, bensì collaterale, rispetto al fondatore del sepolcro.

Non abbiamo trovato pubblicato su internet il testo del Vs. Regolamento di Polizia Mortuaria, per verificare fino a quale grado di parentela sia previsto il riconoscimento del suddetto Jus sepulcri. Occorre dunque che si faccia riferimento alla concessione rilasciata e, nel caso anche questa non specificasse alcunchè, faremo riferimento al C.C., al Titolo V (dall'art. 74 all'art. 78) che riconosce fino al 6° grado di parentela; si rimanda al documento "[Gradi di parentela](#)" per una trattazione completa.

Di aventi titolo pari grado, ma collaterali, ad oggi risultano in vita 3 nipoti e di questi non è stato specificato se tutti abbiano o meno una propria famiglia.

Il Comune si preoccuperà di dare sepoltura e quindi di tumulare i defunti della suddette famiglie secondo l'ordine di premorienza. Non si potrà accettare alcun riservo di loculo ad alcuno per via del suddetto Jus sepulcri, acquisito per appartenenza alla famiglia stessa, la famiglia che ha fondato il sepolcro e quindi costituito lo Jus Sepulcri.

Eventualmente con atto notarile o scrittura privata, gli attuali aventi titolo potranno indicare che, nel caso di decesso di uno dei tre nipoti, ad es. il nipote A, quale loculo per primo dovrà o potrà utilizzare (se il loculo X o Y) ma niente altro, nel senso che se dovesse morire il nipote C per il quale magari non si è indicato il loculo nel quale seppellirlo, comunque egli è titolare dello Jus Sepulcri che gli permette di essere tumulato in uno dei due loculi disponibili: il Comune deve dare corso al rispetto dello Jus sepulcri acquisito per discendenza naturale.

Il Comune potrà invece accettare la rinuncia solo per se o per se e per tutta la propria famiglia, se fatta da parte di uno degli attuali aventi titolo. Attenzione la rinuncia potrà essere accettata solo se conseguente ad atto notarile consegnato e depositato al Comune e purchè sottoscritto da tutti gli aventi titolo.

L'eredità, in genere e qui occorre leggere la concessione, **ha efficacia solo ad avvenuta estinzione della famiglia del fondatore del sepolcro** ed utilità solo se ad es. rimanessero liberi i due loculi, oppure in quanto impegnati per seppellimenti di



ceneri, allora vi si potrebbero seppellire ad es. le ceneri degli eredi fino al limite della loro capienza.

Il Comune si occupa e preoccupa che la Concessione cimiteriale, ovvero la Tomba di Famiglia o i loculi concessi, siano mantenuti dal Concessionario e/o suoi discendenti diretti collaterali od affini, in condizione di efficienza e buona manutenzione (ai sensi dell'art. 63 del DPR 285/1990).

Il Comune ha obbligo di verificare l'eventuale atto di abbandono di sepolcro in quanto, nel caso ciò si verificasse (quindi necessità di controlli continui e costanti alle concessioni), l'abbandono del sepolcro è motivo di dichiarazione di decadenza dello stesso. Il Comune in tal caso rientrerà in pieno possesso del loculo o tomba e, liberato/liberata dai resti ossei o mortali, potrà riconcederla a nuovo richiedente per nuove sepolture.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".